

2. I progetti di ricerca e d'informazione possono essere realizzati su base annuale o pluriennale, ma non oltre un quinquennio dalla sottoscrizione del contratto.

Il termine d'esecuzione può essere tuttavia prorogato qualora l'interessato ne presenti richiesta alla Commissione fornendo la prova che, in seguito a circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà, non è in grado di rispettare il termine inizialmente previsto.

Articolo 3

Le proposte relative ad un progetto di ricerca e d'informazione possono essere presentate da qualsiasi persona fisica o giuridica residente nella Comunità, la quale:

- disponga di competenze notorie e di un'esperienza professionale almeno quinquennale nel settore considerato,
- si impegni a contribuire, con i propri mezzi, al finanziamento del progetto in misura almeno pari al 25 % del totale,
- si impegni a realizzare il programma proposto entro i termini stabiliti,
- accetti di fornire relazioni intermedie periodiche sull'andamento dei lavori,
- accetti di mettere a disposizione della Commissione, ai fini delle verifiche, la propria contabilità e tutti gli altri documenti giustificativi delle spese,
- accetti le modalità di pagamento stabilite dagli articoli 7, 8 e 9.

Articolo 4

Mediante bando di gara pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, gli interessati sono invitati a presentare i propri progetti entro il termine stabilito nel bando.

Articolo 5

1. Il Fondo è gestito dalla Commissione, assistita da un comitato scientifico e tecnico.
2. Il comitato scientifico e tecnico è costituito da nove membri designati dalla Commissione. I produttori vi sono rappresentati da almeno due membri. La presidenza del comitato è affidata alla Commissione.
3. Previo esame dei progetti presentati da parte di un gruppo di esperti indipendenti, la Commissione sottopone al comitato scientifico e tecnico un elenco di quelli sovvenzionabili. Il comitato esprime il proprio parere su tale elenco.
4. Il gruppo di esperti indipendenti è nominato dalla Commissione, di concerto con il comitato scientifico e tecnico e con il comitato di gestione per il tabacco.
5. Nel valutare i progetti vanno presi in considerazione i seguenti elementi:

- la notorietà scientifica dell'interessato nel settore considerato,
- i lavori realizzati o in corso nel settore considerato,
- il fatto che i lavori sono il frutto della collaborazione tra persone giuridiche o fisiche residenti in più Stati membri.

Articolo 6

1. In base al parere del comitato scientifico e tecnico la Commissione stabilisce l'elenco dei progetti ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo. La Commissione conclude i contratti.
2. La Commissione segue e valuta i risultati ottenuti durante l'esecuzione dei progetti approvati.
3. La Commissione informa regolarmente il comitato di gestione per il tabacco in merito ai contratti conclusi e allo stato d'avanzamento dei lavori.

Articolo 7

1. Il Fondo effettua i pagamenti a rate, in funzione dello stato d'avanzamento dei lavori e in base a fatture e documenti giustificativi appropriati. A parte l'eventuale anticipo, il primo pagamento interviene comunque entro i sei mesi successivi alla data della sottoscrizione del contratto. I pagamenti sono effettuati dalla Commissione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda e il pagamento si considera eseguito alla data in cui viene addebitato sul conto della Commissione. I pagamenti avvengono in ECU.

2. Dalla data della sottoscrizione del contratto l'interessato può presentare una domanda di anticipo, previa costituzione a favore della Commissione di una cauzione per un importo equivalente.

Gli organismi pubblici possono essere tuttavia esentati da tale obbligo.

L'anticipo non può eccedere il 30 % dell'importo massimo di finanziamento del progetto da parte del Fondo, nel caso di un progetto annuale, ed il 60 % nel caso di progetto pluriennale. Esso è versato dalla Commissione nei due mesi successivi alla sottoscrizione del contratto.

3. La richiesta del saldo è presentata prima della fine del terzo mese successivo alla data di completamento delle iniziative previste nel contratto. Essa è corredata:

- di documenti giustificativi appropriati,
- del consuntivo dei lavori eseguiti,
- della relazione volta a valutare i risultati ottenuti alla data della relazione, nonché la loro potenziale utilizzazione.

4. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei documenti di cui al paragrafo 3 e all'accertamento della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.